



COMUNE DI BADOLATO

PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 18/12/2021

(ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. 267/2000)



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina

Articolo 2 – Funzioni del Sindaco

Articolo 3 – Responsabilità e coordinamento dell'attività di Polizia Locale

Articolo 4 – Funzioni, compiti e ambito territoriale degli addetti al servizio di Polizia Locale

Articolo 5 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza

Articolo 6 – Svolgimento delle funzioni

TITOLO II - DOTAZIONE ORGANICA E CONTINGENTE NUMERICO

Articolo 7 – Dotazione organica e determinazione del contingente numerico

TITOLO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 8 – Modalità di accesso al Servizio

Articolo 9 – Titoli di studio

Articolo 10 – Istruzione e aggiornamento professionale

TITOLO IV – DOTAZIONI

Articolo 11 – Uniformi

Articolo 12 – Dotazioni dell'arma, assegnazioni e doveri di utilizzo

Articolo 13 – Tessera e distintivo di riconoscimento

Articolo 14 – Veicoli di servizio



TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Articolo 15 – Tipologia dei servizi**
- Articolo 16 – Obbligo di permanenza in servizio**
- Articolo 17 – Reperibilità**
- Articolo 18 – Attività di Polizia Locale**
- Articolo 19 – Modalità dei servizi**

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

- Articolo 20 – Norme generali: Doveri**
- Articolo 21 – Presentazione in servizio**
- Articolo 22 – Segreto d’ufficio e riservatezza**
- Articolo 23 – Saluto**
- Articolo 24 – Sanzioni disciplinari**

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE-DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 25 – Visite mediche e sicurezza sul lavoro**
- Articolo 26 – Patrocinio legale**
- Articolo 27 – Relazioni sindacali**
- Articolo 28 – Pari opportunità**
- Articolo 29 – Disposizioni finali e di rinvio**
- Articolo 30 –Integrazioni al presente regolamento**
- Articolo 31 – Norme finali**
- Articolo 32 – Approvazione ed esecutività del regolamento**



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Disciplina

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge 7 marzo 1986 n. 65, “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale”, e della Legge regionale 17 aprile 1990 n. 24 sui servizi di Polizia Locale, recante “Norme sull’ordinamento della Polizia Locale” e del D. Lgs. 267/2000, articolandosi in un complesso di norme intese a conformare l’attività istituzionale del Servizio di Polizia Locale agli indirizzi programmatici fissati dall’amministrazione, disciplina l’organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale del Comune di Badolato.
2. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Articolo 2 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco o l’assessore da lui delegato sovrintende al Servizio di Polizia Locale, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986 n. 65. E dell’art. 2 della Legge regionale n. 24 del 17 aprile 1990, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo. Sono escluse dalla legge le attribuzioni “*ad personam*” del Sindaco, relative alle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza richieste dalle competenti autorità, in relazione a specifiche operazioni.

Articolo 3 – Responsabilità e coordinamento dell’attività di Polizia Locale

1. Considerata la fondamentale attribuzione alla Polizia Locale, nell’ambito del territorio di competenza, delle funzioni istituzionali previste per legge, il personale è ordinato in forza del necessario e inderogabile principio gerarchico caratterizzante



l'appartenenza al Servizio di Polizia Locale all'interno del quale vige un rapporto gerarchico che determina una conseguente modulazione delle responsabilità nello svolgimento delle attività d'istituto. Al vertice del Servizio, quale figura apicale ordinata gerarchicamente è posto il Comandante/Responsabile del Servizio, che è responsabile verso il Sindaco o suo delegato, in piena autonomia dell'addestramento, disciplina e della gestione del Servizio.

2. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale, determina le modalità operative di competenza del servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative e operative nel rispetto della legislazione vigente ed è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al Servizio secondo quanto previsto dall'art.9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Gli addetti alle attività di Polizia Locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Articolo 4 - Funzioni, compiti e ambito territoriale degli addetti al servizio di Polizia Locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti, e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

2. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune di appartenenza.



3. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, provvedendo a tal fine, entro i limiti territoriali del Comune, a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne i servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati, l'igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive, nonché tutti i compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati infortuni;
- c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a richiesta delle Autorità e Uffici autorizzati;
- d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali;
- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione;
- g) prestare servizio d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
- i) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.



Articolo 5 - Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Operatori, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi degli articoli 57 e 221, comma 3, del Codice di procedura penale. Assumono pertanto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo;

b) servizio di Polizia Stradale, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tale senso: prevengono e accertano gli illeciti relativi alla circolazione stradale; disciplinano il traffico anche tutelando e controllando in merito all'uso della strada; effettuano servizi di scorta ai fini della sicurezza della circolazione; effettuano rilievi tecnici riguardanti gli incidenti stradali;

c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi della legge n. 65/1986, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza. Il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei richiesti requisiti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.



Articolo 6 - Svolgimento delle funzioni

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi processi verbali e comminano le sanzioni pecuniarie principali e accessorie.
2. Devono svolgere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio in rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute. Collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
3. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA E CONTINGENTE NUMERICO

Articolo 7 – Dotazione organica e determinazione del contingente numerico

1. La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio, tenendo conto dei parametri previsti dalla legislazione Statale e Regionale.
2. Il Comune, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al Servizio di Polizia Locale, tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
 - b) superficie territoriale e caratteri urbanistici;
 - c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
 - d) aree di insediamento industriale, commerciale, turistico e dell'edilizia;
 - e) quantità dei servizi;



f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socioeconomico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;

g) complessità del servizio;

3. Appartiene al Servizio anche il personale di polizia locale assunto con contratto a tempo determinato per fronteggiare le esigenze stagionali.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla Legge Regionale.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 8 – Modalità di accesso al servizio

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

2. Le modalità e i requisiti di accesso al servizio sono determinati, per quanto non previsto nei successivi articoli, dalle vigenti leggi, nonché dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune.

3. Oltre ai requisiti generali per l'accesso, i candidati ai profili della Polizia Locale devono dichiarare di non essere contrari all'uso delle armi per imprescindibili motivi di coscienza e devono dichiarare la disponibilità a condurre tutti i veicoli e a utilizzare tutte le attrezzature in dotazione.

4. L'assunzione del personale di Polizia Locale è inoltre subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando in caso di procedura concorsuale, della patente di abilitazione alla guida di categoria B per la conduzione di autovetture.



Articolo 9 – Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Articolo 10 – Istruzione e aggiornamento professionale

1. Agli addetti al servizio di Polizia Locale deve essere garantita l'acquisizione di una professionalità adeguata al fine di assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio. A tal fine, l'istruzione e l'aggiornamento professionale sono assicurati periodicamente mediante invio di circolari e note informative e mediante riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza, nonché mediante la partecipazione a corsi di formazione, seminari e giornate di studio, che possono essere organizzate anche dall'Ente di appartenenza.

2. La frequenza ai corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio prestato dagli addetti alla Polizia Locale.

3. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente, almeno ogni tre anni. La formazione professionale degli addetti alla Polizia Municipale viene effettuata in conformità alle normative vigenti.

TITOLO IV DOTAZIONI

Articolo 11 – Uniformi

1. Il personale della Polizia Locale, durante l'espletamento del servizio, ha il dovere di indossare l'uniforme completa, in perfette condizioni di pulizia e di ordine, in



modo da assicurare la dignità e il decoro della propria persona e garantire il prestigio dell'ufficio e della pubblica funzione svolta.

2. L'amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro di necessità agli appartenenti per lo svolgimento del servizio in uniforme. Le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dall'art. 15 della Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La divisa degli appartenenti alla Polizia Locale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e confezione in modo da soddisfare esigenze di funzionalità e di identificazione.

4. Le divise si distinguono in ordinarie da utilizzare nei servizi di routine, e speciali, da utilizzare in particolari circostanze di rappresentanza e di prestazioni onorifiche e devono corrispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione in materia.

5. La divisa è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio. L'Ente provvede, imputando la spesa ai capitoli di bilancio annuale, all'acquisto, alla fornitura e alla rinnovazione e manutenzione delle divise per il personale che ne ha diritto in conformità alla vigente normativa.

6. È assolutamente vietato indossare l'uniforme, anche solo in parte, fuori dal servizio, eccezione fatta per il percorso dalla residenza al luogo di lavoro e viceversa.

7. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 24 del 1990 la manutenzione dell'uniforme è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 – Dotazioni dell'arma, assegnazioni e doveri di utilizzo

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'Ente di appartenenza



esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

2. L'arma è assegnata, in via continuativa, a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto della Provincia. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione sul tesserino personale di riconoscimento dell'addetto.

3. L'addetto al Servizio di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne manutenzione e pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comando ogni inconveniente relativo al funzionamento della stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto con la partecipazione alle esercitazioni di tiro;
- f) fare immediata denuncia agli Uffici competenti in caso di smarrimento o furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni.

Articolo 13 – Tessera e distintivo di riconoscimento

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Ente, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di P.S. e di quanto altro previsto dalle normative vigenti in materia. La tessera ha validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica; la stessa dovrà essere esibita a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio è svolto in abiti borghesi.



2. Tutti gli operatori di Polizia Locale devono sempre portare con sé la tessera di servizio, anche fuori dal servizio.
3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita alla cessazione del servizio.
4. Il personale del Servizio di Polizia Locale è munito altresì di una placca di servizio, recante lo stemma del Comune ed il numero di matricola, che dovrà essere indossata sul taschino sinistro dell'uniforme al fine di un'agevole individuazione da parte dei cittadini.

Articolo 14 – Veicoli di servizio

1. I veicoli in dotazione devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti al Servizio per le funzioni istituzionali.
2. Il Responsabile del servizio dispone per la buona conservazione, la manutenzione, la perfetta efficienza e l'uso dei veicoli. I danni ovvero i guasti dei veicoli di servizio sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale
3. I veicoli devono essere allestiti con i colori d'istituto e devono essere dotati dei dispositivi supplementari visivi e acustici, quali lampeggiante e sirena, di cui al vigente Codice della Strada.
4. Sui veicoli di servizio può essere trasportato soltanto il personale della polizia locale o persone fermate/arrestate o da condurre presso gli uffici per motivi di servizio. È ammesso il trasporto del Sindaco, o di un suo sostituto, per motivi istituzionali.
5. Eventuali impieghi diversi dei veicoli, anche a carattere temporaneo, da quelli espressamente attinenti ai servizi d'istituto ovvero l'utilizzo per servizio di altri Settori del Comune per scopi istituzionali dell'Ente possono essere autorizzati solo se compatibili con le risorse umane disponibili e impregiudicate le prioritarie esigenze di servizio, su espressa disposizione scritta da parte del Sindaco.



TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Articolo 15 – Tipologia dei servizi

1. I Servizi di Polizia Locale si distinguono in:

- Servizi interni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'interno degli uffici;
- Servizi esterni: attinenti allo svolgimento di mansioni all'esterno o in locali diversi da quelli destinati al servizio.

Articolo 16 – Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste e urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute, in base al C.C.N.L., come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo, da usufruire ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Articolo 17 – Reperibilità

1. La reperibilità degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolamentata in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. e dal contratto decentrato d'Ente.

Articolo 18 – Attività di Polizia Locale

1. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.



2. Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

Articolo 19 – Modalità dei servizi

1. Il personale consegnatario di un veicolo deve condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
2. Il personale appiedato, in caso di condizioni atmosferiche avverse, permane sempre sul posto di servizio, cercando una posizione di riparo che gli consenta di avere sotto controllo la zona assegnatagli, intervenendo comunque qualora le condizioni del traffico lo richiedano.
3. Tutto il personale dovrà essere assicurato per eventuali infortuni sul lavoro secondo le normative vigenti in materia.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 20 – Norme generali: Doveri

1. Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento nonché le disposizioni contenute nel Codice di comportamento delle Pubbliche



Amministrazioni, nei Regolamenti dell'Ente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità perseguite dai compiti istituzionali.

2. Il personale del Servizio di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo

della collettività e della Pubblica Amministrazione.

3. Durante il servizio, il personale di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile e consono alle sue funzioni, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

5. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio, non deve fornire notizie riguardanti gli appartenenti al Servizio, in particolare indirizzo e recapito telefonico.

6. L'appartenente al Servizio deve fornire, quando richiestogli da un utente/cittadino, il numero di matricola e quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

7. L'appartenente al Servizio deve avere particolare cura della persona e dell'uniforme che non può prevedere capi o materiali non previsti dal presente Regolamento.

8. Il Personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.

9. Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:

- a) allontanarsi, per ragioni che non siano istituzionali, dal servizio;
- b) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o, comunque, per cause inerenti a operazioni di servizio;
- c) occuparsi dei propri affari o interessi;



d) alla guida di veicoli e in servizio appiedato di pattugliamento, controllo, viabilità e regolazione del traffico, utilizzare apparecchi telefonici di tipo portatile, comportamento percepito dall'utenza quale segno irrispettoso e sconveniente.

Articolo 21 – Presentazione in servizio

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nell'aspetto, con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti.
2. È suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.
3. I servizi giornalieri sono espletati nel rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili delle singole Aree e/o Uffici di Polizia Locale.
4. Quando ricorrono necessità eccezionali o esigenze di servizio, può essere disposto che il personale presti la propria opera in turni con orari diversi da quelli ordinari.

Articolo 22 – Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il Personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia titolo, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività d'ufficio, i servizi d'istituto, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Articolo 23 – Saluto

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono il servizio in divisa e a capo coperto ed eseguono il saluto verso i superiori gerarchici, le istituzioni e le autorità in



modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro.

2. Sono dispensati dal saluto coloro che prestano servizio a bordo di veicoli, il personale in servizio di scorta, il personale impegnato in servizio di regolamentazione manuale del traffico e ogni qualvolta lo stesso sia impedito da necessità di servizio.

3. Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia verso il cittadino con il quale il personale s'incontra per motivi di ufficio e che gli rivolge la parola per chiedere informazioni e chiarimenti.

Articolo 24 – Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte del personale appartenente al Servizio dei doveri d'ufficio e/o delle norme di cui al presente Regolamento e di quello sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi danno luogo a sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE-DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Visite mediche e sicurezza sul lavoro

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale sono sottoposti periodicamente a visite mediche e accertamenti psicofisici.

2. Qualora dovesse sussistere inidoneità per temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere dispensati da determinati servizi dal responsabile, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi. La temporanea inabilità fisica deve essere motivata da certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.



3. Qualora dovesse sussistere inidoneità fisica alle mansioni attribuite, appositamente riconosciute a seguito di visita medico collegiale, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati nei servizi interni dell'Ufficio di Polizia Locale compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta.
4. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, se non vi siano disponibilità nei servizi interni al Servizio, si applica l'istituto della mobilità interna ai servizi dell'Amministrazione prevista dalle norme in vigore o esterna in assenza di posti.
5. L'Amministrazione Comunale precisa le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Articolo 26 – Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento per come previsto dal CCNL.

Articolo 27 – Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali, che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei



servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Articolo 28 – Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Servizio di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di “qualità di vita e parità sostanziale” nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell’assegnazione di qualsivoglia servizio al personale di un sesso rispetto a un altro.

Articolo 29 – Disposizioni generali e di rinvio

1. Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e organizzativo, il trattamento economico e le norme di accesso previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, dai Contratti Decentrati, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai Regolamenti Comunali concernenti il personale dipendente, per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Regolamento e in quanto applicabili.

2. Si applicano altresì le disposizioni della Legge Quadro sulla Polizia Locale e s.m.i. e dalle Leggi vigenti in materia.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Articolo 30 – Integrazioni al presente Regolamento

1. Il presente regolamento è integrato dall’allegato A che prevede la tipologia di vestiario degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.



Articolo 31 – Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate tutte le norme previste nei precedenti Regolamenti.

Articolo 32 – Approvazione ed esecutività del regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente.
2. Il presente Regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'Albo online del Comune di Badolato.



ALLEGATO A

DOTAZIONE DELL'UNIFORME

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE

- Giacca in Gore-Tex colore blu e retroriflettente
- Berretto colore blu
- Pantaloni impermeabili
- Maglione dolce vita
- Maglione scollo a V
- Calzatura alta
- Cintura
- Fischietto
- Fondina
- Porta manette
- Manette acciaio cromato
- Palina segnaletica

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA INVERNALE

- Giacca in Cordellino colore blu
- Camicia colore bianco
- Cravatta colore blu
- Pantaloni in lana colore blu
- Berretto rigido bianco
- Calzatura bassa

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA

- Giubbotto colore blu
- Pantalone colore blu
- Berretto
- Camicia maniche corte
- T-shirt maniche corte
- Calzatura estiva
- Cintura

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA ESTIVA

- Giacca estiva colore blu
- Pantalone
- Camicia bianca
- Cravatta
- Calzatura bassa